Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 24 ottobre 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **1291**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 257 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole in « Endocrinologia e malattie del ricambio », in « Clinica del lavoro » mutano rispettivamente la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in endocrinologia » e in « Medicina del lavoro ».

Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in « Neuropsichiatria infantile ».

L'art. 260, relativo alla scuola di specializzazione in oculistica è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in oculistica

Art. 260. — Il corso degli studi nella scuola di specializzazione in oculistica ha la durata di quattro anni.

Il numero massimo degli iscritti al 1° anno non può essere superiore a otto (32 iscritti per i 4 anni di corso).

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
Nozioni di embriologia e genetica oculare;
Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
Microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

Semiologia oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
Farmacologia oculare, terapia fisica;
Anatomia patologica oculare;
Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre e della congiuntivite, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° *Anno*:

Patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;
Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
Tecnica operatoria (I parte).

4° *Anno*:

Neuroftalmologia;
Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
Tecnica operatoria (II parte);
Tesi di specializzazione.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola vengono integrati mediante conferenze, esercizi diagnostici ed operativi.

Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno con le norme dell'art. 253.

L'art. 267, relativo alla scuola di specializzazione in « Endocrinologia e malattie del ricambio » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in endocrinologia » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in endocrinologia

Art. 267. — La scuola di specializzazione ha sede presso un istituto di medicina interna.

La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in endocrinologia è di tre anni.

Il numero degli iscritti è fissato in quindici per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono così suddivise fra i tre anni del corso:

1° *Anno*:

Anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
Fisiologia endocrina;
Biochimica endocrina;
Anatomia patologica delle malattie endocrine;
Semeiotica e diagnostica endocrina.

2° *Anno*:

Anatomia patologica delle malattie endocrine;
Semeiotica e diagnostica endocrina;
Eredopatologia endocrina;
Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine delle auxopatie.

3° *Anno*:

Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie;
Terapia delle malattie endocrine.

La scuola dovrà inserire un numero massimo di tre insegnamenti facoltativi, dei quali almeno uno, a scelta del candidato sarà materia di esame.

Le lezioni, le dimostrazioni e le esercitazioni pratiche si svolgeranno presso la clinica medica, od altro istituto di medicina interna, in conformità all'orario, che al principio verrà stabilito dal direttore della scuola.

Al termine di ciascun anno del corso, l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante il corso dell'anno.

Al termine del triennio, per il conseguimento del diploma di specialista l'allievo dovrà sostenere dinanzi alla commissione la discussione di un caso clinico e la discussione di una tesi scritta sopra argomento riguardante l'endocrinologia.

Durante i tre anni del corso gli allievi dovranno frequentare assiduamente a turno, le infermerie della clinica medica o di altro istituto di medicina interna e gli ambulatori del centro endocrinologo della clinica medica.

L'art. 275, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente, è integrato con il seguente comma:

f) il numero degli specializzandi è di quindici per ogni anno di corso, per un totale di quarantacinque iscritti.

L'art. 276 relativo alla « Scuola di specializzazione in clinica del lavoro » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in medicina del lavoro » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 276. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha la durata di tre anni.

I posti disponibili sono dodici per ogni anno di corso.

Gli aspiranti verranno scelti in base a concorso per titoli ed esami, i quali avranno luogo di norma nella prima decade di dicembre.

Sono materie di insegnamento:

1° *Anno*:

Fisiologia del lavoro;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro.

2° *Anno*:

Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Infortunistica e pronto soccorso;
Biometria e statistica sanitaria;
Medicina preventiva dei lavoratori.

3° *Anno*:

Patologia ed igiene del lavoro;
Tecnologia e clinica del lavoro;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Infortunistica e pronto soccorso;
Medicina preventiva dei lavoratori;
Medicina legale e delle assicurazioni;
Radiologia e medicina nucleare;
Dermatologia professionale.

I corsi saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio e da visite a stabilimenti industriali ed agricoli.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è condizione necessaria per l'ammissione agli esami.

Alla fine di ogni anno accademico è obbligatorio sostenere gli esami sulle materie di insegnamenti annuali.

Alla fine dei tre anni di corso lo specializzando dovrà sostenere un esame di diploma secondo le norme generali dello statuto.

Dopo l'art. 289 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della « Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile ».

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 290. — Alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

La scuola ha la durata di 4 anni.

La segreteria della scuola ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali.

Gli aspiranti saranno ammessi al 1° anno del corso in base ai titoli ed esami limitatamente al numero di tre (dodici iscritti per l'intero corso di studi). Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali, neurologia, psichiatria, sono ammessi al 2° anno. Essi vi sono iscritti d'ufficio e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto 1, 2, 3 del 1° anno; 11 del 3° anno. Gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto 5 del 1° anno, 7 dal 2° anno.

Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3°, 4° anno di specializzazione, gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente.

Programma di insegnamento:

1° *Anno*:

1) Embriologia e anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
3) Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
4) Biochimica patologica del sistema nervoso;
5) Semeiotica e clinica neurologica del neonato;
6) Patologia e clinica pediatrica.

2° *Anno*:

7) Semeiotica e clinica neurologica dell'età evolutiva;
8) Genetica;
9) Endocrinologia dell'età evolutiva ed auxologia;
10) Semeiotica, patologia e clinica delle malattie nervose dell'adulto;
11) Psicologia dell'età evolutiva;
12) Psicopatologia dell'età evolutiva.

3° *Anno*:

13) Semeiotica, patologia e clinica delle malattie mentali dell'adulto;
14) Tecniche psicodiagnostiche dell'età evolutiva;
15) Tecniche elettrobiologiche;
16) Neuroradiologia;
17) Neurochirurgia dell'età evolutiva;
18) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I).

4° *Anno*:

19) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (II);
20) Terapia generale delle malattie mentali infantili;
21) Psicoterapia dell'età evolutiva;
22) Foniatria;
23) Psicopedagogia;
24) Elementi di sociologia ed antropologia culturale;
25) Igiene mentale generale e scolastica, organizzazione assistenziale e legislazione minorile.

ESAMI

1° *Anno*:

1) Embriologia ed anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
3) Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
4) Semeiotica e clinica neurologica del neonato;
5) Patologia e clinica pediatrica.

2° *Anno*:

6) Semeiotica e clinica neurologica dell'età evolutiva;
7) Genetica, endocrinologia e auxologia;
8) Semeiotica, patologia e clinica delle malattie nervose dell'adulto;
9) Psicologia dell'età evolutiva;
10) Psicopatologia dell'età evolutiva.

3° *Anno*:

11) Semeiotica, patologia e clinica delle malattie mentali dell'adulto;
12) Tecniche psicodiagnostiche dell'età evolutiva;
13) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I).

4° *Anno*:

14) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (II);
15) Terapia generale delle malattie mentali infantili;
16) Psicoterapia e psicopedagogia;
17) Organizzazione assistenziale e legislazione.

Dopo l'art. 307 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, della scuola di perfezionamento in matematica.

Scuola di perfezionamento in matematica

Art. 308. — E' istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali una « Scuola di perfezionamento in matematica », ché rilascia un diploma di perfezionamento.

Art. 309. — La scuola è retta da un direttore assistito da un consiglio formato dal direttore stesso e da altri due membri. Il consiglio e il direttore della scuola sono nominati ogni due anni dal rettore su proposta del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, uditi i docenti di insegnamenti matematici che ne fanno parte.

Art. 310. — Gli incarichi di insegnamento nella scuola di perfezionamento in matematica sono semestrali e vengono conferiti dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore della scuola.

Art. 311. — All'inizio di ogni anno accademico il direttore renderà noto, con apposito bando, i corsi della scuola e i loro programmi.

Art. 312. — Il corso degli studi ha la durata di due anni, non sono consentite abbreviazioni di corso.

Sono previsti, come obbligatori per ciascun anno, sei insegnamenti semestrali, secondo un piano presentato dallo studente e approvato dal consiglio della scuola. Essi potranno in parte essere scelti, previo il parere favorevole del direttore, tra gli insegnamenti impartiti nel secondo biennio della laurea in matematica, purché non compresi nel piano di studi seguito dallo studente per conseguire la laurea (in matematica o in altra disciplina).

Art. 313. — Per essere iscritto al primo anno occorre il diploma di laurea in matematica o altra laurea giudicata sufficiente dal consiglio della scuola.

All'esame di diploma si accede dopo aver superato tutti gli esami del piano di studi approvato. Le modalità di tale esame saranno fissate dal consiglio della scuola.

Art. 314. — Le commissioni per gli esami speciali del biennio sono costituite dal titolare del corso e da due professori della scuola.

Per l'esame di diploma il direttore nominerà una commissione di cinque membri scelti fra i professori della scuola o dell'istituto di matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 315. — Gli studenti iscritti alla scuola di perfezionamento in matematica dovranno pagare le seguenti tasse:

Tassa immatricolazione	L.	5.000
Tassa iscrizione	»	18.000
Sopratassa esami	»	7.000
Libretto e tessera	»	2.000
Riscaldamento	»	2.000
	L.	34.000

Art. 316. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola saranno di anno in anno scelti di regola nel seguente elenco:

Complementi di algebra;
Complementi di topologia;
Complementi di analisi matematica;
Complementi di fisica matematica;
Complementi di analisi numerica;
Analisi complessa;
Analisi globale;
Geometria differenziale;
Geometria algebrica;
Teoria dei numeri;
Gruppi e algebre di Lie;
Analisi funzionale;
Equazioni differenziali;
Calcolo delle variazioni;
Teoria dei controlli;
Teoria dei gruppi;
Equazioni differenziali della fisica-matematica;
Teoria della relatività;
Teoria del potenziale;
Fluidomeccanica;
Probabilità e statistica;
Ricerca operativa;
Teoria dell'informazione;
Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
Economia matematica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 41. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1973, n. **616**.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Città di Castello ad accettare un legato.

N. 616. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, la Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), viene autorizzata a conseguire il legato, di cui al verbale di pubblicazione del testamento pubblico del marchese Gioacchino Capelletti, redatto dal notaio dott. Clara Calé in data 14 novembre 1968 dal quale risulta che alla Cassa di risparmio di Città di Castello è stato legato il compendio di proprietà del testatore descritto nei rogiti del notaio Ciavi in data 27 ottobre 1965 e dello stesso notaio Calé in data 6 maggio 1968, costituito fra l'altro da una villa, detta di Garavelle, con annesso parco, nonchè da un appezzamento di terreno circostante la villa stessa, con sovrastante fabbricato colonico, della superficie complessiva di ettari sei, are ventuno, centiare sessanta, il tutto con le modalità e condizioni specificate nei sopradetti rogiti.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 42. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **617**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Giuseppe e S. Giovanni apostolo ed evangelista da quella di S. Agata vergine e martire, nel comune di Sulmona.

N. 617. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 1° luglio 1972 dell'ordinario di Valva e Sulmona, relativo alla separazione della parrocchia di San Giuseppe e S. Giovanni apostolo ed evangelista, in contrada Cappuccini, da quella di S. Agata vergine e martire, nel comune di Sulmona (L'Aquila). Viene, inoltre, disposta l'unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Giuseppe e S. Giovanni apostolo ed evangelista con quella di S. Giovanni ante Portam Latinam e della parrocchia di S. Agata vergine e martire con quella di S. Filippo Neri, in Sulmona.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 47. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **618**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di S. Giovanni evangelista, nel comune di Nusco.

N. 618. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nusco in data 1° maggio 1964, relativo al trasferimento della sede della parrocchia di S. Giovanni evangelista dalla chiesa omonima, nel centro urbano di Nusco (Avellino), nella chiesa di Cristo Re, in frazione Ponteromito dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 45. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **619**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie del S. Cuore di nostro Signore Gesù Cristo e di S. Antonio abate, nel comune di Tarcento.

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine in data 1° marzo 1972, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie del S. Cuore di nostro Signore Gesù Cristo, in frazione Stella, e di S. Antonio abate, in frazione Sammardenchia, nel comune di Tarcento (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 46. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1973.

Riconoscimento della stazione di biologia marina del Salento.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in data 17 dicembre 1969, dalla stazione di biologia marina del Salento, con sede in Porto Cesareo, frazione di Nardò, provincia di Lecce, a' sensi dell'art. 27 del regolamento sopracitato;

Considerato che il predettto istituto, per mezzi, personale e finalità, è da considerarsi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, la stazione di biologia marina del Salento, con

sede in Porto Cesareo, frazione di Nardò, provincia di Lecce, è riconosciuta per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento citati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1973

Il Ministro: PIERACCINI

(11924)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1973.

Sostituzione di un membro presso il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 9 settembre 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1971 relativo alla sostituzione, nel predetto comitato, del rappresentante con voto consultivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 2322585 del 23 giugno 1973 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato, in sostituzione del dott. Carlo Atella, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, collocato a riposo, il dott. Gennaro Pollice, direttore principale;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Gennaro Pollice, direttore principale, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Carlo Atella collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(11972)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1973.

Modifica degli elenchi relativi alle merci ammissibili alla importazione temporanea su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali e alle merci avocate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 178 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1972 modificato con decreto ministeriale 30 novembre 1972, concernente l'elenco delle merci ammissibili alla importazione temporanea su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali e l'elenco delle merci avocate;

Considerato che nell'attuale situazione internazionale è opportuno seguire l'andamento del settore petrolifero, in modo globale e nei suoi vari aspetti, al fine di tutelare l'interesse della economia nazionale e che quindi si rende necessario depennare nell'allegato I al decreto ministeriale 22 luglio 1972 la voce doganale ex 27.09 ed aggiungere la voce stessa nell'allegato II del medesimo decreto;

Ritenuto il parere espresso nella seduta del 13 ottobre 1973 dal comitato consultivo di cui all'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Decreta:

Art. 1.

La voce doganale ex 27.09 « oli greggi di petrolio, destinati alla lavorazione » è depennata dall'elenco riportato nell'allegato I al decreto ministeriale 22 luglio 1972 e concernente le merci per le quali l'autorizzazione alla importazione temporanea è rilasciata dai capi delle circoscrizioni doganali.

Art. 2.

La voce doganale ex 27.09 « oli greggi di petrolio destinati alla lavorazione » è inclusa fra i prodotti elencati nell'allegato II del citato decreto ministeriale 22 luglio 1972, la cui temporanea importazione è avocata.

Art. 3.

L'avocazione di cui al precedente art. 2 si estende anche alla temporanea importazione di oli greggi di petrolio destinati alla lavorazione, per conto di committente estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 ottobre 1973

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

(12005)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Venticinquesima estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli dei prestiti della ricostruzione - redimibili 3,50 % e 5 %.

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la venticinquesima estrazione di undici serie (cinque per il redimibile 3,50 % e sei per il redimibile 5 %) dei titoli dei prestiti della ricostruzione - redimibili 3,50 % e 5 %, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1974.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1973

(11962)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2511 Mod. 25-A. — Data 10 maggio 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Ripi Giuseppina in Vaccarecci, nata a Città di Castello l'8 agosto 1908. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 settembre 1973

(11387)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 19 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	566,10	566,10	565,40	566,10	565 —	566,10	565,90	566,10	566,10	566,10
Dollaro canadese	566,40	566,40	566,50	566,40	560,75	566,45	566,15	566,40	566,40	566,40
Franco svizzero	187,60	187,60	187,80	187,60	187,10	187,60	187,56	187,60	187,60	187,60
Corona danese	100,95	100,95	101 —	100,95	99,25	100,90	100,9250	100,95	100,95	100,95
Corona norvegese	104,08	104,08	104,20	104,08	102,80	104,05	104,05	104,08	104,08	104,08
Corona svedese	136,28	136,28	136,25	136,28	134,25	136,25	133,22	136,28	136,28	136,28
Fiorino olandese	228,65	228,65	228,30	228,65	224,50	228,60	228,325	228,65	228,65	228,65
Franco belga	15,62	15,62	15,59	15,62	15,28	15,62	15,6025	15,62	15,62	15,60
Franco francese	134,98	134,98	135,15	134,98	132,50	134,95	135,05	134,98	134,98	134,98
Lira sterlina	1381,25	1381,25	1382,50	1381,25	1363 —	1381,10	1381,10	1381,25	1381,25	1381,25
Marco germanico	235,50	235,50	235,50	235,50	233,75	235,50	235,33	235,50	235,50	235,50
Scellino austriaco	31,80	31,80	31,78	31,80	31,50	31,80	31,78	31,80	31,80	31,80
Escudo portoghese	24,62	24,62	24,63	24,62	24,15	24,60	24,58	24,62	24,62	24,60
Peseta spagnola	9,93	9,93	9,9650	9,93	9,90	9,94	9,94	9,93	9,93	9,93
Yen giapponese	2,123	2,123	2,14	2,123	2,12	2,12	2,1275	2,123	2,12	2,12

Media dei titoli del 19 ottobre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,30
» 5 % (Ricostruzione)	95,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,075
» 5 % (Città di Trieste)	95,875
» 5 % (Beni esteri)	93,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,225
» 5,50 % » » 1968-83	92,05
» 5,50 % » » 1969-84	95,65
» 6 % » » 1970-85	98,65
» 6 % » » 1971-86	98,65
» 6 % » » 1972-87	98,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,40
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	92,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,20
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,20
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 ottobre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	566 —
Dollaro canadese	566,275
Franco svizzero	187,58
Corona danese	100,937
Corona norvegese	104,065
Corona svedese	136,25
Fiorino olandese	228,487
Franco belga	15,611
Franco francese	135,015
Lira sterlina	1381,175
Marco germanico	235,415
Scellino austriaco	31,79
Escudo portoghese	24,60
Peseta spagnola	9,935
Yen giapponese	2,125

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 50/2381 in data 4 gennaio 1971, con il quale venne indetto il concorso pubblico a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1970;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso pubblico a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1970:

1. Battistini Ornella in Masia punti 71,258
2. Bernardon Guglielmina » 65,042
3. Locatelli Lavinia in Cecchele . » 63,240
4. Ghiglieri Franca in Ricca . » 60,763
5. Cagliano Rosalba » 58,682

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 4 ottobre 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 51/2290 N.R. Decr. 1436 del 4 ottobre 1973, con il quale viene approvata la graduatoria della commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto n. 50/2381 del 4 gennaio 1971 per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1970;

Viste le domande delle singole concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

Battistini Ornella in Masia: Villastellone;
Bernardon Guglielmina: Verolengo (2ª condotta);
Locatelli Lavinia in Cecchele: Sant'Antonino di Susa - Vaie;
Ghiglieri Franca in Ricca: Avigliana;
Cagliano Rosalba: Pinerolo - Macello.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 4 ottobre 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

(11980)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4305 in data 10 novembre 1970, con il quale veniva indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine e Fusignano;

Visto il decreto n. 418 in data 21 febbraio 1973 relativo al distacco del comune di Russi dal succitato consorzio;

Visto il proprio decreto n. 2689 in data 19 ottobre 1972, modificato con decreto n. 419, in data 21 febbraio 1973, con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto n. 1036 in data 20 aprile 1973, con il quale è stato provveduto all'ammissione di candidati al predetto concorso;

Visti i verbali di esame redatti dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; e successive modificazioni;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante del consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine e Fusignano:

1. Sangiorgi Giovanni Maria . . . punti 164,9675 su 240

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ravenna, addì 5 settembre 1973

Il medico provinciale f.f.: CENNI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2419 in data 5 settembre 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante del consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine e Fusignano;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina del vincitore del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Il dott. Giovanni Maria Sangiorgi, nato a Bagnacavallo il 16 giugno 1925 è dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine e Fusignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ravenna, addì 6 settembre 1973

Il medico provinciale f.f.: CENNI

(11981)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.